

## C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

## D E L I B E R A Z I O N E     D I     C O N S I G L I O     C O M U N A L E

N. 77

DEL 30/09/2002

## O G G E T T O :

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTI DI INTERPELLO – ACCERTAMENTO CON ADESIONE - AUTOTUTELA

Oggi, 30/09/2002 alle ore 21,45 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualita' di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1 FERRI FERRUCCIO	P		
2 PIANTINI GIUSEPPE	P	12 SASSOLI CARLO	A
3 LARGHI ALBERTO	P	13 ARDENTI ENZO	P
4 VIGIANI MARIA TERESA	P	14 SASSOLI FEDERICO	A
5 ACCIAI GIAN MARIA	P	15 VITELLOZZI SANTINO	A
6 ZOCCOLA ASCANIO	P	16 PEPE MARIA NOVELLA	A
7 DETTI DOMENICO	P	17 CORDOVANI ENZO	P
8 FOGNANI MAURO	P	18 BORGNOLI NICOLA	A
9 SBALZARINI MAURO	A	19 DANEUSIG GIOVANNA	P
10 NORCINI GIANFRANCO	P	20 BARTOLINI CLAUDIO	P
11 GORI PIERO CARLO	P	21 ROSSI GIANCARLO	P

risultano presenti n. 15 e assenti n. 6

ASSESSORI ESTERNI presenti: Agostini Benini

Scrutatori i Signori:=====

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Raffaele PANCARI assistito da BOSCHI - RIGHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Enunciato l'argomento iscritto al n.5 dell'ordine del giorno, il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 luglio 2000 n.212, relativa allo Statuto dei diritti dei contribuenti;

VISTO altresì il D.M. 26 aprile 2001 n.209, relativo al Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'art.11, comma 5, della L.212/00;

VISTA la necessità di introdurre quindi anche nell'ordinamento tributario di questo Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza delle controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza;

RILEVATO CHE al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art.52 del D.lgs. 15/12/1997 n.446b e dall'art.50 della legge 28/12/1997 n.449, si ritiene opportuno introdurre e disciplinare i seguenti istituti:

- a) **diritto d'interpello**, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere All'Ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'Istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere,
- b) **accertamento con adesione**, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso;
- c) **autotutela**, in base alla quale l'Amministrazione, procede, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

VISTO il testo del regolamento comunale che a questo scopo si propone per l'approvazione, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e che disciplina gli istituti come sopra specificati;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il parere favorevole espresso in data 25 settembre 2002, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.18/08/2002, n.127, dal Responsabile del servizio Rag.Donatella MORETTI, in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

Di approvare, così come approva, il nuovo Regolamento comunale relativo all'introduzione dell'ordinamento tributario del Comune, in applicazione di quanto stabilito dallo Statuto dei Diritti del contribuente, degli istituti del diritto d'interpello, dell'accertamento con adesione, e dell'autotutela, costituito da n.26 articoli, nel testo allegato sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.


Di dare atto che lo stesso avrà effetto dall'1/1/2003;

DM/

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

Con voti unanimi su n.15 presenti e votanti.

Allegato A) alla deliberazione consiliare n. 77 del 30/09/2002

 II SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. RAFFAELE PANCARI)



STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - NORME IN MATERIA DI DIRITTO  
D'INTERPELLO, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, AUTOTUTELA -

CAPO I  
Statuto dei diritti del contribuente

Art.1 – Principi generali

Art.2 – Informazione del contribuente

Art.3 – Conoscenza degli atti e semplificazione

Art.4 – Motivazione degli atti

Art.5 – Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

CAPO II  
Diritto d'Interpello

Art.6 - Interpello del contribuente

Art.7 - Presentazione dell'istanza d'interpello

Art.8 - Adempimenti degli uffici

Art.9 - Efficacia della risposta all'istanza d'interpello

CAPO III  
Accertamento con adesione

Art.10  
Introduzione dell'accertamento con adesione

Art.11  
Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Art.12  
Attivazione del procedimento definitorio

Art.13  
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Art.14  
Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art.15  
Invito a comparire per definire l'accertamento

Art.16  
Atto di accertamento con adesione

Art.17  
Perfezionamento della definizione

Art.18  
Effetti della definizione

Art.19  
Riduzione delle sanzioni

#### CAPO IV AUTOTUTELA

Art.20  
Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Art.21  
Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Art.22  
Ipotesi di annullamento d'ufficio

Art.23  
Oggetto dell'annullamento

Art.24  
Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Art.25  
Procedimento

Art.26  
Entrata in vigore

# CAPO I

## Statuto dei diritti del contribuente

### Art.1

#### Principi Generali

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, ed in virtù del disposto di cui all'art.1 comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi dei tributi comunali.

### Art.2

#### Informazione del contribuente

L'Ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

L'Ufficio Tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Verrà predisposto apposito opuscolo informativo da aggiornarsi ogni qualvolta tali norme subiscano modifiche e che verra' opportunamente inviato al domicilio dei contribuenti contestualmente al Notiziario Comunale.

### Art.3

#### Conoscenza degli atti e semplificazione

L'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con le modalità idonee a garantire, se nel caso, che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'Ufficio Tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio stesso o di altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal contribuente; tali documenti ed informazioni devono essere acquisite con le modalità previste dall'art.18, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n.241.

L'Ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale di un credito.

I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi a disposizione dei contribuenti, senza onere alcuno.

Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, l'Ufficio Tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o la consegna di documenti mancanti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

### Art.4

#### Motivazione degli atti - Contenuti

Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il Responsabile del procedimento;
- b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela;
- c) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

#### Art.5

#### Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

I rapporti tra contribuenti e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

#### CAPO II – Diritto d'interpello –

#### Art.6

#### Interpello del contribuente

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro sessanta giorni dalla data di ricevimento al protocollo del Comune, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione e quindi i termini per il pagamento non sono sospesi.

La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza d'interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.

#### Art.7

#### Presentazione dell'istanza d'interpello



1. L'istanza d'interpello, redatta in carta libera, è presentata agli Uffici, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, e deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni d'incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza d'interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

3. L'istanza deve altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio.

5. Non ricorrono le obiettive condizioni d'incertezza di cui all'art.6, qualora l'Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente mediante pubblicazione sul sito telematico.

L'Amministrazione deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di cui all'art.8, comma 1, l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

## Art.8

### Adempimenti degli Uffici

1. La risposta scritta e motivata, fornita dall'ufficio, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento, presso il recapito indicato dal contribuente stesso, entro sessanta giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza d'interpello da parte dell'Ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente art.7, comma 4.

2. La risposta può essere fornita anche telematicamente.

3. Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui al comma 1. inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.

4. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio tributi può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione.

In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza d'interpello.

5. Qualora l'istanza d'interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione comunale può fornire risposta collettiva mediante risoluzione da pubblicare sul sito del Comune. Il Comune deve comunque portare a conoscenza del contribuente, l'avvenuta pubblicazione della risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza d'interpello.

#### Art.9

#### Efficacia della risposta all'istanza d'interpello

1. La risposta dell'ufficio, ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza d'interpello. Tale efficacia, si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto d'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione Comunale, da comunicarsi al contribuente.

2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art.8 comma 1, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità alla risposta fornita dall'ufficio, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'art.8 comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

4. La disposizione di cui al precedente comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni chiare ed univoche, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che s'intende adottare, non pervenga nel termine di cui all'art.8 comma 1.

#### CAPO III –

#### Accertamento con adesione

#### Art.10

#### Introduzione dell'accertamento con adesione

L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 11  
Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art.12  
Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere attivato :

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.13  
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.14  
Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione

Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

La presentazione dell'istanza, produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione che quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art.11), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se, in relazione agli stessi, può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

#### Art15

##### Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### Art16

##### Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### Art17

##### Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia entro dieci giorni al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

E' ammesso a richiesta del contribuente, e per comprovate esigenze da valutare di volta in volta, il pagamento in forma rateale.

#### Art. 18

##### Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### Art.19

#### Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

#### Capo IV

#### Autotutela

#### Art.20

#### Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

#### Art.21

#### Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art.22  
Ipotesi di annullamento d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

errore di persona;  
errore logico o di calcolo;  
errore sul presupposto del tributo;  
doppia imposizione;  
mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;  
mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;  
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art.23  
Oggetto dell'annullamento

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

Art.24  
Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si può procedere all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 25  
Procedimento

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art.26

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003.

